

Codice A1404B

D.D. 14 ottobre 2020, n. 1153

**DL 7 ottobre 2020, n. 125 - Art. 9 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 - DGR n. 11-1290 del 30 aprile 2020: disposizioni attuative.**



**ATTO DD 1153/A1404B/2020**

**DEL 14/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica**

**OGGETTO:** DL 7 ottobre 2020, n. 125 - Art. 9 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 - DGR n. 11-1290 del 30 aprile 2020: disposizioni attuative.

Visto il decreto legge n. 19 del 25.3.2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19*" e, in particolare, il DPCM del 10 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del DL del 25.3.2020 n. 19*";

visto il DPGR n. 43 del 13 aprile 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

visto il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

considerato che la DGR n. 11-1290 del 30.4.2020, recante ad oggetto "*Estensione della proroga dei piani terapeutici dei medicinali e delle prescrizioni di assistenza integrativa ex DPCM 12.01.2017 disposta con DGR n. 13-1125 del 13.03.2020. Proroga delle procedure autorizzative temporanee per assistenza integrativa e protesica*", ha previsto la proroga per tre mesi della validità delle prescrizioni di assistenza ex DPCM 12.01.2017 a seguito dell'emergenza COVID-19 e delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica;

considerato, altresì, che la medesima Deliberazione ha dato mandato al competente Settore della Direzione Sanità di provvedere, con proprio atto, all'ulteriore eventuale proroga della validità delle prescrizioni di assistenza integrativa e dell'applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica, a fronte del permanere delle limitazioni alla circolazione delle persone e all'effettuazione delle visite ambulatoriali, correlate al mantenimento dello stato di emergenza epidemiologica e disposte con provvedimenti nazionali e regionali;

premesso il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in legge n. 77/2020;

dato atto della determinazione dirigenziale n. 517 del 29.5.2020, recante ad oggetto “D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - DGR n. 11-1290 del 30 aprile 2020: disposizioni attuative”, che ha previsto, fra l’altro, la proroga alle condizioni previste dalla DGR n. 11-1290 del 30.4.2020 sino al momento dell’approvazione da parte della Giunta regionale delle procedure di cui all’ art. 9 del DL n. 34 del 19.5.2020, e, comunque, per massimo di 90 giorni la validità di tutte le prescrizioni di assistenza integrativa in scadenza, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime, fatte sempre salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate dal medico specialista;

dato atto, inoltre, che con la medesima determinazione dirigenziale è stata prorogata l’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, già prorogata dalla successiva DGR n. 11-1290 del 30.4.2020;

considerato che la legge n. 77 del 17.7.2020 non ha apportato modifiche all’articolo 9 del citato DL n. 34/2020;

dato atto che la determinazione dirigenziale n. 896 del 31.8.2020, recante ad oggetto “DL 30 luglio 2020, n. 83 - Art. 9 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 - DGR n. 11-1290 del 30 aprile 2020: disposizioni attuative”, ha previsto la proroga di 90 giorni alle attuali condizioni sino al termine del periodo emergenziale, fissato dal DL 83/2020 del 30.07.2020 al 15 ottobre 2020, la validità di tutte le prescrizioni di assistenza integrativa in scadenza in tale periodo, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime, fatte sempre salve eventuali specifiche indicazioni contrarie del medico specialista, nonché l’applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica;

considerato, da ultimo, che il periodo emergenziale è stato prorogato fino al 31.01.2021 con il DL 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

considerato che all’articolo 9 della già citata L. 77 del 17.7.2020 è specificatamente previsto che:

- le condizioni cliniche di cui occorre farsi carico con procedure particolari sono:

- situazioni di incontinenza
- portatori di stomie
- pazienti necessitanti di una alimentazione speciale
- pazienti laringectomizzati
- pazienti che necessitino di procedure di prevenzione/trattamento di lesioni cutanee
- pazienti affetti da patologie respiratorie
- pazienti in carico a qualsivoglia forma di ospedalizzazione a domicilio

- per queste condizioni cliniche è necessario attivare procedure che:

- garantiscano il rinnovo di eventuali piani terapeutici (*rectius* prescrizioni soggette ad autorizzazione) in scadenza;
- permettano il rilascio delle autorizzazioni con procedure accelerate, in caso di nuova prescrizione.

visto l’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che definisce quali siano le prestazioni di assistenza integrativa, comprendendo in essa l’erogazione dei dispositivi monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare;

visti, altresì, gli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato DPCM 12 gennaio 2017, che definiscono limiti e modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa di cui all'art. 10 del medesimo DPCM;

considerato che la Regione Piemonte, con le citate Deliberazioni n. 13-1125 del 13.03.2020 e n. 11-1290 del 30.4.2020 e Determinazioni n. 517 del 29.5.2020 e n. 896 del 31.08.2020, ha previsto:

- il rinnovo automatico di tutte le prescrizioni soggette ad autorizzazione per dispositivi di assistenza integrativa in scadenza nel periodo emergenziale. Il rinnovo è effettuato per 90 giorni a partire dalla data di scadenza, se quest'ultima ricade nel periodo emergenziale.
- il rinnovo automatico per tutte le prestazioni di assistenza integrativa, comprendendo non solo i dispositivi monouso dell'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017, ma anche i dispositivi necessari ai pazienti diabetici dell'allegato 3.
- la semplificazione di tutte le prestazioni di assistenza protesica ed integrativa, per evitare inutili accessi da parte dei cittadini alle strutture delle ASL, attraverso la trasmissione telematica delle prescrizioni direttamente ai servizi deputati al rilascio delle autorizzazioni e il rilascio per via telematica delle autorizzazioni stesse.

visto che in data 1.10.2020 è entrato in vigore quanto previsto dalla DGR n. 8-1747 del 28 luglio 2020 in tema di prescrizione dematerializzata dei dispositivi per pazienti diabetici, che prevede l'emissione di Piani di Monitoraggio della Glicemia (PAG) redatti in modalità aggiornata sulla piattaforma regionale *RRD*, con l'integrazione di tutti i dispositivi necessitanti, evitando così il passaggio dal MMG per la prescrizione cartacea;

ritenuto opportuno condividere quanto rappresentato dalla Rete Endocrino-diabetologica del Piemonte, di cui alla DGR n. 27-4072, rispetto alla esclusione dei PAG dal meccanismo del rinnovo automatico, al fine di consentire ai pazienti, in luogo del rinnovo automatico, l'emissione di un nuovo PAG relativo a tutti i dispositivi necessari;

preso atto che l'emissione del nuovo PAG può avvenire anche in modalità di tele consulto, in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. 3 Luglio 2020, n. 6-1613, avente ad oggetto "*Prima attivazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza (Televisita), in conformità alle "Linee di indirizzo nazionali di telemedicina" (repertorio atti n. 16/CSR), ai sensi dell'Intesa del 20 febbraio 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*", evitando di esporre i cittadini a situazioni a rischio, ma consentendo loro di ottenere una prescrizione che eviterà ulteriori passaggi impropri presso l'ambulatorio del MMG;

reputato, pertanto, necessario prevedere il mantenimento dell'applicazione delle sopra indicate procedure di semplificazione e di rinnovo automatico, ritenute conformi all'articolo 9 del DL 34/2020, conv. in L. 77, fatta salva, come appena sopra esplicitato, la parte relativa ai dispositivi per paziente diabetico, per tutto il periodo emergenziale, ovvero fino al 31.01.2021, in assenza di ulteriori provvedimenti nazionali o regionali che prevedono la revisione delle stesse procedure;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

dato atto della regolarità amministrativa del presente atto,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DL n. 19 del 25.3.2020;
- DPCM 10.4.2020;
- DPGR n. 43 del 13.4.2020;
- DL n. 34 del 19.5.2020, convertito in L. n. 77 del 17.7.2020;
- DPCM 12.1.2017;
- DGR n. 13-1125 del 13.03.2020;
- DGR n. 11-1290 del 30.4.2020;
- DGR n. 29-1379 del 15.05.2020;
- DGR n. 8-1747 del 28.07.2020;
- DGR n. 6-1613 del 3.07.2020;
- DD n. 517 del 29.5.2020;
- DD n. 896 del 31.08.2020;
- DL 7 ottobre 2020, n. 125

## **DETERMINA**

- di prorogare, come in premessa esplicitato, di 90 giorni alle attuali condizioni sino al termine del periodo emergenziale, fissato dal DL 125/2020 al 31.01.2021, la validità di tutte le prescrizioni di assistenza integrativa in scadenza in tale periodo, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime, fatte sempre salve eventuali specifiche indicazioni contrarie del medico specialista e fatti salvi ulteriori provvedimenti nazionali che dispongano diversamente e fatte salve, per le ragioni in premessa indicate, le prescrizioni di dispositivi per la gestione della malattia diabetica;
- di prorogare alle attuali condizioni sino al termine del periodo emergenziale, fissato per il 31.01.2021, l'applicazione delle procedure autorizzative temporanee in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla DGR n. 13-1125 del 13.03.2020, già prorogata dalla successiva DGR n. 11-1290 del 30.4.2020 e dalla DD n. 517 del 29.5.2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti nazionali o regionali che impongano la revisione delle stesse procedure;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'Art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE  
 (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica)  
 Firmato digitalmente da Laura Poggi